

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 19.6.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORSANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

È nulla la sentenza senza la sottoscrizione dal giudice su ogni facciata?

Non si ha nullità della sentenza per essere sottoscritta solo sull'ultima facciata ma non su tutte, in quanto il combinato disposto degli artt. 132, 161 c.p.c., 119 disp. att. c.p.c., sanzionano di nullità la sentenza non sottoscritta dal giudice, ma non prescrivono che essa debba essere sottoscritta su tutte le pagine.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.4.2015, n. 7102

...omissis...

Il primo motivo - che sostiene la nullità della sentenza per essere sottoscritta solo sull'ultima facciata ma non su tutte - è infondato, siccome il combinato disposto degli artt. 132, 161 c.p.c., 119 disp. att. c.p.c., sanzionano di nullità la sentenza non sottoscritta dal giudice, ma non prescrivono che essa debba essere sottoscritta su tutte le pagine.

Il secondo motivo - che censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione - è fondato.

La sentenza impugnata riporta una serie di principi concernenti la natura giuridica del procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la funzione probatoria della xxxxxx. Principi sicuramente corretti in astratto, senza alcun riferimento, però, al caso concreto, finendo così la sentenza per risultare affatto immotivata quanto alle ragioni che hanno indotto il giudice d'appello a riformare la prima sentenza.

In particolare, spiega la società ricorrente (senza essere contraddetta dall'intimata controparte, che non s'è difesa in questo giudizio di legittimità) che la somma di danaro richiesta al P. costituiva il corrispettivo fatturato per la riparazione eseguita nel 2004 su di un carrello elevatore acquistato dal P. stesso presso la xxxx. Aggiunge che nel giudizio d'opposizione, oltre ad essere depositati gli atti utilizzati nella fase monitoria (fattura e documento di trasporto sottoscritto dal P., che accettava la consegna), "venivano sentiti i testi, i quali ammettevano dell'avvenuta riparazione, nonché veniva espletata la CTU che confermava la bontà delle riparazioni eseguite dalla CxxxxxI" (cfr. pag. 3 del ricorso). Tutta questa attività istruttoria, che appare decisiva ai fini della decisione, non è stata valutata dal giudice d'appello, benchè essa fosse stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio procederà alla nuova valutazione della fattispecie controversa, nei limiti dell'introdotta giudizio d'appello. Provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e per l'effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
